

Articolo 13-bis
(Rateizzazione dei debiti tributari)

L'**articolo 13-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, consente ai contribuenti decaduti, alla data del 1° luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari di essere riammessi alla rateizzazione, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Il nuovo piano è concesso anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non sono state integralmente saldate. Si decade dalla nuova rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

La possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, è estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015.

I debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi, possono ottenere, a semplice richiesta (da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame), la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.

Inoltre si eleva a regime, da 50.000 a 60.000 euro, l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In particolare, il **comma 1** prevede che il **debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016** dal beneficio della rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, concessa in data antecedente o successiva al 22 ottobre 2015 (data entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale ha riformato la disciplina della riscossione dei tributi, in attuazione della delega fiscale n. 23 del 2014), **può nuovamente rateizzare** l'importo dovuto, sino ad un massimo di 72 rate - **fatti salvi** i piani di rateizzazione con un numero di rate superiore a 72 già approvati - anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non sono state integralmente saldate. **Si decade** dalla nuova rateizzazione **in caso di mancato pagamento di due rate** anche non consecutive.

La nuova **richiesta** di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

La rateizzazione contemplata dalla norma è quella prevista dall'**articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies del D.P.R. n. 602 del 1973**, recentemente modificati dal D.Lgs. n. 159 del 2015. Il comma 1 stabilisce che per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà: in tal caso l'agente della riscossione deve concedere la rateizzazione; ove le somme siano di importo superiore a cinquantamila euro (elevato a sessantamila dalla norma in commento), la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il comma 1-*bis* stabilisce che la dilazione può essere **prorogata** una sola volta, **per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi**, a condizione che non sia intervenuta decadenza, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà. Il comma 1-*quinquies* prevede che la rateizzazione può essere aumentata **fino a centoventi rate mensili** nel caso in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

La norma in esame richiama l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme che condizionano l'iscrizione dell'ipoteca o del fermo amministrativo al mancato accoglimento della richiesta o in caso di decadenza (articolo 19, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 602 del 1973) e che individuano la scadenza e la modalità di pagamento delle rate (articolo 19, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973).

Il **comma 2** estende a regime la **possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione**, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, **anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015** (giorno di entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2015).

Si ricorda, infatti, che l'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 159 del 2015 prevede che la citata possibilità (disciplinata dall'articolo 19, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal D.Lgs. n. 159) si applica alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 159.

Il **comma 3** consente ai debitori **decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016**, dai **piani di rateizzazione** concessi a seguito di definizione di **accertamenti con adesione** (disciplinati dal D.Lgs. n. 218 del 1997) o di omessa impugnazione degli stessi, di ottenere, a semplice richiesta (da

presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame), la concessione di un **nuovo piano di rateizzazione anche se**, all'atto della presentazione della richiesta stessa, **le rate eventualmente scadute non siano state saldate**.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 159 del 2015 ha introdotto la possibilità che le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti al 22 ottobre 2015, possano, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili. E' stata introdotta così la possibilità per il contribuente di chiedere un ulteriore piano di rateazione, nel caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche con riferimento ai piani decaduti nei 24 mesi antecedenti all'entrata in vigore del decreto (articolo 15, comma 7). Tale disposizione non riguardava, tuttavia, le somme definite a seguito di **accertamenti con adesione** o acquiescenza.

Per effetto della **legge di stabilità 2016** (articolo 1, commi da 134 a 138 della legge n. 208 del 2015) **anche i contribuenti decaduti** nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dal **beneficio della rateazione** di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione **possono essere riammessi al piano originario di dilazione**. L'Agenzia delle entrate, con la [circolare 13/E](#) del 22 aprile 2016, ha fornito i chiarimenti in ordine all'applicazione di tale disciplina, precisando, in particolare, le modalità e i termini degli adempimenti necessari a consentire la riammissione al beneficio.

Il **comma 4**, modificando l'articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, eleva a regime, da 50.000 a 60.000 euro, l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Si evidenzia che l'articolo in esame **attua** quanto previsto dalla **risoluzione n. 7-00976**, a prima firma Pelillo, approvata dalla Commissione VI della Camera il 24 maggio 2016.